



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 135/2023 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 31.01.2023, composto come da verbale in pari data;

Sentita la Relatrice, Consigliera Carla Romana Raineri;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modificazioni;

Richiamata la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Richiamata la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Richiamata la delibera n. 986 del 21.06.2022 con la quale è stato approvato il bando di interpello n. 2/2022 per il trasferimento di sede dei giudici presso le Commissioni tributarie provinciali, ora Corti di Giustizia Tributaria di primo grado;

Richiamata la delibera n. 1543 del giorno 08.11.2022, con la quale sono state approvate la graduatoria unica generale e le graduatorie per ogni sede concorsuale dell'interpello per il trasferimento di sede ai fini della copertura di **n. 197 posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali, ora Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, dando contestualmente atto delle sedi rimaste vacanti;**

Richiamata la delibera n. 1789 del 13.12.2022 con la quale sono state approvate le nomine dei candidati assegnatari delle sedi concorsuali, i quali hanno regolarmente accettato l'incarico entro i termini e nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 8 del bando;

Considerato che con la medesima delibera sopra richiamata si è dato atto, altresì della mancata dichiarazione di accettazione/rinuncia entro il termine assegnato di sette giorni liberi, del Dott. Fedullo Ezio nato il 10.03.1969, assegnatario della sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con punti 15,00;

Accertato che il Dott. Fedullo Ezio, come sopra generalizzato, ha ricevuto notifica della delibera di approvazione della graduatoria – n. 1543 del giorno 08.11.2022 – all'indirizzo PEC dichiarato nella domanda di partecipazione, in data 10.11.2022 come da protocollo n. 15470 in pari data;

Considerato che a seguito della mancata accettazione nei termini, con la medesima delibera n. 1789 del 13.12.2022, non potendo procedere con lo scorrimento della graduatoria per la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, non essendo ivi collocati ulteriori candidati idonei, si è dato atto della vacanza di n. 1 ulteriore posto di Giudice tributario, fra quelli concorsuali, restando vacanti complessivamente n. 5 posti per la sede;

Vista l'istanza presentata dal Dott. Fedullo Ezio, come sopra generalizzato, acquisita al protocollo n. 17386 del 16.12.2022, nella quale dichiara di avere provveduto ad inviare la dichiarazione di accettazione entro i termini previsti, ma che, per un errore materiale di trascrizione, ha indirizzato la PEC ad un indirizzo non corretto ed inesistente, tanto che è in possesso della sola ricevuta di accettazione e non anche della ricevuta di avvenuta consegna della stessa;

Atteso che con la suddetta istanza il Dott. Fedullo Ezio chiede di essere rimesso nei termini per l'accettazione dell'incarico di Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno;

Richiamato il D.P.R. 11.02.2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, L. 16.01.2003, n. 3);

Richiamato il Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie del 02.11.2005, con il quale si sono dettate le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", ovvero tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio;

Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) in cui si fa esplicito riferimento alla posta elettronica certificata, agli artt. 6 e 48, con rinvio al D.P.R. 68/2005.

In particolare l'art. 48 prevede, al primo comma, che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68. Al terzo comma si precisa che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11.02. 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche;

Atteso che "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici- significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale;

Richiamato l'articolo 8 del bando che prevede: *"Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa."*;

Richiamata anche la più recente giurisprudenza inerente l'argomento in cui è confermato che "la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende

perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" (Cass. n. 26773/2016, n.30532/2018, n. 31045/2021);

Considerato, tuttavia, che prescindendosi dal comportamento dell'istante, negligente nel verificare l'avvenuta notifica della dichiarazione di accettazione, non è stato possibile provvedere tempestivamente ad ulteriore scorrimento della graduatoria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, non essendovi altri candidati ivi utilmente collocati, e che pertanto l'accoglimento dell'istanza non è lesiva del legittimo affidamento e di diritti soggettivi altrui;

Valutato, per contro, l'interesse pubblico primario della Amministrazione di addivenire alla copertura del posto vacante di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno non creando ulteriori vacanze rispetto a quelle già attestate con la delibera n. 1543 del giorno 08.11.2022;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, l'istanza di autotutela presentata dal Dott. Fedullo Ezio, nato 10.03.1969, acquisita al protocollo n. 17386 del 16.12.2022, rimettendo l'interessato nei termini per l'accettazione dell'incarico nella sede assegnata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno;

di conferire mandato alla commissione IV concorsi di provvedere, agli adempimenti amministrativi conseguenti ai fini della esecuzione della presente delibera;

A V V I S A

Come previsto all'articolo 8 del bando, il candidato dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della presente delibera

Le comunicazioni all'interessato verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Il candidato dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i., e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva

segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

- la trasmissione della presente delibera al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- la comunicazione della presente delibera al Dott. Fedullo Ezio.

IL PRESIDENTE
Firmatario1